



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025

INDICAZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni referendarie, affinché la stessa sia svolta in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Preliminarmente si informa che il Ministero dell'Interno, con propria circolare, ha rappresentato che le manifestazioni indette **per la ricorrenza del 2 giugno**, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna referendaria, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

In aderenza alla normativa vigente in materia, durante tutto il periodo prescritto per lo svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025 (vale a dire **a partire dal 9 maggio 2025**, 30° giorno antecedente la data delle elezioni), la propaganda stessa dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n.130 e delle successive modificazioni e integrazioni e nell'ottemperanza di quanto qui di seguito indicato.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE,

RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione e, quindi, **da venerdì 9 maggio 2025**, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art.6 della legge n.212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (resta consentita la distribuzione individuale);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

AFFISSIONI

Come noto, l'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della citata legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori di ciascun referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi **entro il 34° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro lunedì 5 maggio 2025**.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, con circolare prefettizia n.8/REF, pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura, sono state fornite le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum.

In ordine agli spazi da assegnare, il Ministero dell'Interno ha specificato che, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/1970, poiché domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 avranno luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Pertanto, le Giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra **martedì 6 maggio e venerdì 9 maggio 2025**, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n.212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum che ne abbiano fatto richiesta.

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Municipali e possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 6 giugno 2025**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altri, si ritiene necessario intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda regolarmente affisso.

In ogni caso, i comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24:00 del giorno **6 giugno**, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte della Polizia Municipale, all'uopo attivata, al momento della riaffissione.

Inoltre, i comuni eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

Le forze politiche dovranno rispettare scrupolosamente gli spazi loro assegnati per le affissioni.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da **venerdì 9 maggio 2025**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge n.130/1975. Inoltre, ai sensi dell'art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, le ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica":

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi **a partire da sabato 24 maggio 2025 e sino alla chiusura delle operazioni di voto** - è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge n.28/2000.

Tuttavia, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si specifica, inoltre, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

a dire dopo le ore 15:00 di lunedì 9 giugno), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si precisa che l'espressione “Pubbliche Amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI COMUNICAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica nonché le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione adottate della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Al riguardo, si informa che:

- nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 80 del 5 aprile scorso è stata pubblicata la delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e*



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025”;

- nel sito *web* dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 10/25/CONS, con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime consultazioni referendarie.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/56, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi **da sabato 7 giugno a lunedì 9 giugno 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici e i sostenitori dei referendum dovranno rispettare, altresì, il previsto silenzio elettorale anche sui social network e sugli altri mezzi di comunicazione informatici.

**ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL’INTERNO
PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE**

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell’ 8 aprile 1980)

- Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.
- I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all’interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l’eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari). Pertanto, per la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l’illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

- L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
 1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche;
 2. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, si concorda, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

- E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art.57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Per la circolazione dei veicoli c.d. “vele” non deve essere richiesta alcuna autorizzazione al Comune o alla Prefettura a meno che tale forma di pubblicità non assuma anche la forma di pubblicità fonica.

- Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
- In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura del Comune.
- Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
- Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l’attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni referendarie in corso, mediante l’installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche.
- Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l’installazione di “banchetti elettorali”, sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi e dalla/e piazza/e ove si tengono comizi elettorali da parte di soggetti di diverso orientamento politico, identificabili esclusivamente mediante l’utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell’art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l’utilizzo di manifesti elettorali.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Al fine di uniformare l'attività di propaganda in tutto il territorio provinciale, si forniscono le seguenti, ulteriori indicazioni che, in ogni caso, potranno essere riformulate in sede locale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

- La propaganda elettorale potrà, previ accordi a livello locale, essere sospesa nei luoghi e nei giorni in cui ricadono particolari ricorrenze e cioè feste patronali, fiere, mercati e simili.
- In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.
- Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, nonché su automezzi fermi e con motore spento, previo – ove necessario – collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge.
- Contraddittori e dibattiti potranno tenersi previa intesa tra i partiti a cui gli oratori appartengono e previa comunicazione all'autorità locale di P.S..
- Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, teatri o altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. I rappresentanti dei partiti dovranno, almeno tre giorni prima, preavvisare le competenti autorità di pubblica sicurezza.
- Per i comizi potrà farsi uso, previo nulla osta da parte delle amministrazioni comunali, anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale. L'amministrazione comunale, ove non abbia ancora provveduto, allestirà il palco, che dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.
- Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.
- Ogni lunedì i rappresentanti/delegati dei partiti e i promotori/delegati dei referendum potranno riunirsi nella sede municipale per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.
- Nella stessa giornata il programma concordato, con l'indicazione dei luoghi dei comizi e degli oratori, sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.
- Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e altri chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dal Comune, d'intesa con i partiti, movimenti politici, promotori.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.
- Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti o candidati, all'amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.
- In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione), si procederà al sorteggio.
- Le richieste dei comizi dovranno pervenire al comune, in forma scritta, anche per posta elettronica, con l'indicazione dell'oratore.
- I comizi potranno essere, di norma, tenuti dalle ore 10.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, tranne che nel giorno venerdì 6 giugno 2025 in cui il limite orario si potrà protrarre sino alle ore 24.00.
- Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario previsto, esso potrà avere luogo al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno, purché entro l'orario stabilito nel precedente punto.
- Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.
- La durata massima dei comizi è stabilita in un'ora.
- Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di dieci minuti, durante il quale, il partito o il promotore interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico e l'eventuale trasmissione di musiche.
- Ciascun partito/promotore avrà dieci minuti a disposizione, da stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale per mezzo di altoparlanti, il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura moderata, in modo da non arrecare disturbo. L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose; pertanto, non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni e/o manifestazioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.
- Si concorda, infine che i partiti politici/promotori avranno cura di informare, con congruo anticipo, le forze di polizia della presenza, nel territorio provinciale, di esponenti politici di particolare rilievo.
- Oratori di particolare rilievo potranno essere rilevati all'ingresso degli abitati o dalle sedi dei partiti prima dell'inizio del comizio e al termine riaccompagnati da limitati gruppi di aderenti e simpatizzanti, previo avviso al dirigente del Servizio d'Ordine. In tale circostanza non dovranno essere portate bandiere, alabarde, cartelloni o altre insegne né utilizzate musiche o fanfare.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari ministeriali e prefettizie vigenti.

Il presente atto viene inviato alle Forze dell'Ordine, ai Comuni della Provincia, ai promotori dei requisiti referendari, ai Partiti e Movimenti politici locali nonché pubblicato sul sito internet di questa Prefettura-UTG.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Vice Prefetto Vicario
(Lubrano)